# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — VENERDI 15 GIUGNO — NUM. 141



## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

Oggi alle ore 11 ant. nel castello di Potsdam è morto S. M. l'Imperatore di Germania FEDERICO III.

Il nuovo Imperatore Guglielmo ne ha dato annunzio telegraficamente a S. M. il Re. Uguale annunzio è stato dato ufficialmente al Governo.

Apertasi alle ore 2 1/2 d'oggi la seduta della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha comunicato con parole di profondo dolore l'infausta notizia, ed ha proposto alla Camera di aggiornare i suoi lavori a lunedì e d'incaricare il Presidente di manifestare al nuovo Imperatore e alla nazione germanica il vivo rammarico dell'Italia, per la gravissima perdita che ha colpito così profondamente la potenza amica ed alleata, e di esprimere gli auguri pel nuovo Regno.

La Camera ad unanimità si è associata ai sentimenti espressi dal capo del Governo, ne ha votato le proposte, ed ha tolto subito la seduta.

## LEGGI E DECRETI

*Il numero* **5435** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1886 87.*

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1886-87 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocentounmilioni centottantacinquemila ottocentoquattro* e centesimi *quarantadue* . . . . L. 1,801,185,804 42
delle quali furono riscosse . . . . » 1,633,305,354 78

e rimasero da riscuotere . . . . L. 167,880,449 64

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell' esercizio finanziario 1886 87 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentottantanovemilioni quattrocentotredicimila ottocentocinquanta* e centesimi *novantanove* . . L. 1,789,413.850 99
delle quali furono pagate . . . . » 1,518.891.887 59

e rimasero da pagare . . . . . . L. 270,521,963 40

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *unmilione settecentotredicimila cinquantasei* e centesimi *sessantatre* (L. 1,713,056 63) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell' esercizio finanziario 1886-87, per le spese di competenza dell' esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto numero 5.

*Entrate e spese residue dell'esercizio* 1885-86
*ed esercizi precedenti.*

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1885 e 1886 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in

lire *trecentodiciottomilioni cinquecentonovantacinquemila trecentosettantaquattro* e centesimi *trentacinque* . . L. 318,595,374 35
delle quali furono riscosse . . . . » 216,694,293 32

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 101,901,081 03

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1885-86 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentoquindicimilioni ottocentoventinovemila trecentotrenta* e centesimi *ventidue* . . . . . . L. 415,829,330 22
delle quali furono pagate . . . . . » 219,897,076 59

e rimasero da pagare . . . . . L. 195,932,253 63
che sotto deduzione dell'ammontare dei biglietti consorziali da cambiare al 30 giugno 1887, a cui corrisponde un equivalente fondo metallico in tesoreria di » 88,446,944 »

si riducono effettivamente a . . . . L. 107,485,309 63

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *settecentocinquantaseimila novecentosettantaquattro* e centesimi *ventinove* (L. 756,974 29) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1886-87, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto n. 8

*Residui attivi e passivi*
*alla chiusura dell'esercizio finanziario* 1886-87.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1886-87 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentosessantatre milioni seicentonovantanovemila centodiciannove* e centesimi *quaranta*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1886-87 (art. 1) . L. 167,880,449 64
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1885-86 ed esercizi precedenti (art. 4). . . . . . » 101,901,081 03
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . » 93.917,588 73

Residui attivi al 30 giugno 1887 L. 363.699,119 40

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1886-87 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentosessanteseimilioni quattrocentocinquantaquattromila duecentodiciassette* e centesimi *tre*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1886-87 (art. 2) . . L. 270,521,963 40
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1885-86 ed esercizi precedenti (art. 5) » 107,485,309 63

Residui passivi al 30 giugno 1887 . . L. 378,007,273 03
Ammontare dei biglietti consorziali rimasti da cambiare al 30 giugno 1887, ai quali corrisponde un equivalente fondo di cassa metallico in tesoreria . . . . . . . . . . » 88,446,944 »

Totale dei residui passivi al 30 giugno 1887 secondo il riassunto generale del conto consuntivo del bilancio. . . . . . L. 466,454,217 03

*Situazione finanziaria.*

Art. 9.

Il *deficit* del conto del Tesoro ascendente al 30 giugno 1886 a lire *duecentotremilioni ottocentonovantaseimila ottocentoquaranta* e centesimi *sessantacinque* (L. 203, 896,840 65) è accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1886 87 nella minor somma di lire *centottantanovemilioni ottocentoventitremila seicentoquarantasette* e centesimi *trentacinque* (L. 189,823,647 35), come dalla seguente dimostrazione:

**Attività**

Entrate dell'esercizio finanz. 1886-87 . . L. 1,801,185,804 42
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1885-86, cioè
Accertati al 30 giugno 1886 L. 421,485,823 26
id. id. 1887 « 415,829,330 22

» 5,656,493 04
Differenza passiva al 30 giugno 1887. . » 189,823,647 35

» 1,996,665,944 81

**Passività**

Differenza passiva al 30 giugno 1886. . » 203,896,840 65
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1885 86, cioè:
Accertati al 30 giugno 1886 L. 321,950,627 52
id. id. 1887 « 318,595,374 35

» 3,355,253 17
Spese dell'esercizio finanziario 1886-87 . » 1,789,413,850 99

L. 1,996,665,944 81

*Amministrazione del Fondo pel culto.*

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo pel culto, accertate nell'esercizio finanziario 1886-87 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto del Ministero di grazia e giustizia, in lire *trentamilioni trecentotrentaseimila settantasette* e centesimi *diciotto* L. 30,336,077 18
delle quali furono riscosse . . . . . . » 19,746,881 84

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 10,589,195 34

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1886-87 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in lire *ventiduemilioni novecentonovantaquattromila centonovantacinque* e centesimi *sei* . . . L. 22,994,195 06
delle quali furono pagate . . . . . » 15,756,332 55

e rimasero da pagare . . . . . L. 7,237,862 51

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1885-86 restano determinate in lire *quarantaseimilioni seicentosettantacinquemila trecentosettantotto*. . . . . L. 46,675,378 »
delle quali furono riscosse . . . . . . » 9,227,162 82

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 37,448,215 18

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1885-86 restano determinate in lire *quarantanovemilioni quattrocentoventottomila ottocentoventotto* e centesimi *novantaquattro* L. 49,428,828 94
delle quali furono pagate . . . . . » 13,566,608 93

e rimasero da pagare . . . . . L. 35,862,220 01

Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1886-87 sono stabiliti in lire *quarantotto milioni trecentocinquantaquattromila trecento quarantaquattro* e centesimi *trentacinque*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1886-87 (art 10) L. 10,589,195 34
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1885-86 ed esercizi precedenti (art. 12) . . . . . . . . » 37,448,215 18
Somme riscosse e non versate. . . . » 316,933 83

L. 48,354,344 35

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1886-87 sono stabiliti in lire *quarantatremilioni centomila ottantadue* e centesimi *cinquantadue*, cioè:

| | |
|---|---|
| Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1886,87 (art. 11). | L. 7,237,862 51 |
| Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1885-86 ed esercizi precedenti (art. 13) | » 35,862,220 01 |
| | L. 43,100,082 52 |

Art. 16.

È accertata nella somma di lire *ottomilioni settecentonovantanovemila settecentodue* e centesimi *trentacinque* (L. 8,799,702 35) la differenza attiva del conto finanziario alla fine dell'esercizio finanziario 1886-87, risultante dai seguenti dati:

**Attività**

| | | |
|---|---|---|
| Differenza attiva al 30 giugno 1886 . . . | | L. 5,002,407 56 |
| Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1885-86, cioè: | | |
| accertati al 30 giugno 1886. | L. 50,231,567 81 | |
| id. id. 1887. | » 49,428,828 94 | |
| | | » 802,738 87 |
| Entrate dell'esercizio finanziario 1886 87 . . | | » 30,336,077 18 |
| | | L. 36,141,223 61 |

**Passività**

| | | |
|---|---|---|
| Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1885-86, cioè; | | |
| accertati al 30 giugno 1886 . | L. 51,022,704 20 | |
| id. id. 1887 . | » 46,675,378 » | |
| | | L. 4,347,326 20 |
| Spese dell'esercizio finanziario 1886-87 . . | | » 22,994,195 06 |
| Differenza attiva al 30 giugno 1887 . . . | | » 8,799,702 35 |
| | | L. 36,141,223 61 |

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

*Il Numero* **5436** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 in conformità allo stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

STATO *di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo esercizio finanziario dal 1. luglio 1888 al 30 giugno 1889.*

| CAPITOLI<br>Numero | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 |
|---|---|---|
| | **TITOLO I. Spesa ordinaria.** | |
| | CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. | |
| | **Spese generali di amministrazione.** | |
| | *Ministero.* | |
| 1. | Personale (Spese fisse) . . . . . . | 2,059,989 30 |
| 2. | Spese d'ufficio . . . . . . . | 104,020 » |
| | | 2,164,009 30 |
| | *Intendenze di finanza.* | |
| 3. | Personale (Spese fisse) . . . . . | 7,906,030 45 |
| 4. | Spese d'ufficio (idem) . . . . . | 460,000 » |
| 5. | Fitto di locali non demaniali (idem) . . | 110.000 » |
| | | 8,476,030 45 |
| | *Amministrazione del catasto.* | |
| 6. | Personale dell'amministrazione centrale (assegni ai membri della Giunta superiore del catasto e stipendi agli impiegati dell'ufficio centrale del catasto) (Spese fisse). . . . . . | 119,000 » |
| 7. | Personale dell'amministrazione esterna (stipendi agli impiegati delle direzioni compartimentali ed al personale catastale (idem) . . . | 820,000 » |
| 7 *bis* | Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto (leggi 4 gennaio e 6 marzo 1886, numeri 5222 e 3682 . . . . . . . | 2,993,600 » |
| | | 3,932,600 » |
| | *Sezioni tecniche di finanza.* | |
| 8. | Personale (Spese fisse) . . . . . . | 990,456 » |
| 9. | Assegni al personale straordinario ed avventizio (Spese variabili) . . . . . . . | 450,000 » |
| 10. | Indennità di viaggio e soggiorno, e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario . | 660,100 » |
| 11. | Fitto di locali non demaniali ad uso delle sezioni tecniche (Spese fisse) . . . . | 36,000 » |
| 12. | Spese di ufficio, materiali e mobili . . . | 75,000 » |
| | | 2,211,556 » |
| | *Servizi diversi* | |
| 13. | Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione. . . . . . . . | 156,500 » |
| 14. | Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio . . . . | 135,000 » |
| 15. | Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria . | 30,000 » |
| 16. | Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine). | 120,000 » |
| 17. | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 18. | Casuali . . . . . . . . . . | 135,000 » |
| | | 576,500 » |
| | **Spese per servizi speciali.** | |
| | *Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.* | |
| 19. | Personale (Spese fisse) . . . . . | 1,324,816 19 |
| 20. | Spese di ufficio ed indennità (idem) . . | 209,200 » |

21. Spese d'ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e materiale . . . . . . . . . 90,500 »
22. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . 300,000 »
23. Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine). 4,980,000 »
24. Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria). 327,200 »
25. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . 2,100,000 »

9,391,716 19

*Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.*

26. Personale degli ispettori delle imposte dirette (Spese fisse) . . . . . . . . 227,644 15
27. Indennità agli ispettori per giri di ufficio . 100,000 »

327,644 15

28. Personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) . . . . . . 3,212,727 49
29. Spese di ufficio e di personale straordinario assegnato alle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Idem) . . . . . . . 417,330 »
30. Indennità al personale di ruolo delle agenzie, compensi per lavori a cottimo e retribuzioni straordinarie al personale avventizio assunto per breve tempo in servizio delle agenzie . . 440,100 »
31. Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie — Spese di posta, telegrammi e stampe — Competenze e rimunerazioni straordinarie per lavori statistici e contabili occorrenti all'amministrazione delle imposte dirette. . . . . . . . 60,000 »
32. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1888-92: articolo 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette (Spesa d'ordine) . . . . . . . 10,000 »
33. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Idem) . . 288,651 96
34. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) . . 4,000,000 »
35. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati . . . . . 115,000 »
36. Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse) . . . . . . . 197,000 »
37. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette. . . . . . . . 50,000 »
38. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali — art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (Spesa d'ordine. . . . . . . . . . . 50,000 »
39. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192, serie 2ª (Spesa obbligatoria) . . . . 220,000 »
40. Spese di coazioni e di liti (Idem) . . . 65,000 »
41. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . 6,800,000 »

16,253,453 60

*Amministrazione esterna delle Gabelle*

Spese comuni ai diversi rami.

42. Stipendi agli ispettori superiori delle Gabelle (Spese fisse) . . . . . . . . 62,125 »
43. Soldi, assegni, indennità, casermaggio e diverse per la guardia di finanza. . . . . 17,757,181 49
44. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse) . . . . . . 550,000 »
45. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli finanziari di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio della guardia di finanza . . . . . . . . . 330,000 »
46. Sussidi e rimunerazioni agli agenti subalterni delle dogane, alla guardia di finanza, agli operai delle saline ed ai loro superstiti . . . 60,000 »
47. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria). 60,000 »
48. Spese di giustizia penale. Quote di riparto agli agenti doganali ed agli scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità ai testimoni e periti. Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem) . . . . . . 650,000 »
49. Laboratori chimici delle gabelle e consiglio tecnico dei tabacchi e dei sali. . . . 50,000 »
50. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando . . . . . . 50,000 »

19,569,306 49

Servizio del lotto.

51. Personale (Spese fisse) . . . . . 869,499 »
52. Spese d'ufficio (Idem) . . . . . 20,000 »
53. Rimunerazioni, sussidi, spese per le estrazioni, indennità, trasporti, illuminazione, spese di materiale e vestiario per gli inservienti . . 140,600 »
54. Aggio d'esazione (Spesa d'ordine) . . . 5,690,000 »
55. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . 20,400 »
56. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria). . . 44,580,000 »

51,320,499 »

Tassa di fabbricazione.

57. Mercedi agli operai. . . . . . 280,000 »
58. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione (Spesa d'ordine) . . . . . . . . . 200,000 »
59. Indennità di viaggio e di soggiorno, compensi e rimunerazioni, competenze ai membri delle commissioni e sussidi agli operai, alle loro vedove ed orfani (Spesa d'ordine) . . . 130,000 »
60. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alla tassa di fabbricazione (Idem) . 200,000 »
61. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . 2,000 »
62. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sullo spirito e sull'acido acetico adoperati nelle industrie come materia prima (Spesa d'ordine) . 2,080,000 »

2,892,000 »

Dogane.

63. Personale (Spese fisse) . . . . . 3,884,513 91
64. Spese d'ufficio ed indennità (Idem) . . . 125,900 »
65. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno, e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate . . . . 107,000 »
66. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . 115,000 »
67. Spese di acquisto, manutenzione e riparazione dei locali e del materiale; spese di servizio,

| | |
|---|---|
| compensi per prestazioni straordinarie e per lavori statistici; indennità per spese di perizia e pel collegio dei periti e spese per l'ufficio di legislazione e di statistica delle dogane . . | 325,000 » |
| 68. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Spesa d'ordine) . . . . . . . . . | 1,700,000 » |
| | 6,257,413 91 |

Dazio di consumo.

| | |
|---|---|
| 69. Canone duvuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198 e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Spese fisse) . . . . . | 10,000,000 » |
| 70. Spese di personale, di ufficio, di disagiata residenza e di casermaggio per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli . . | 1 229,496 » |
| 71. Fitto di locali per gli uffici e caserme in servizio del dazio di consumo nel comune di Napoli . . . . . . . . . . | 26,000 » |
| 72. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di acquisto e riparazione dei mobili, rimuneraziani, sussidi ed altro, pel dazio consumo nel comune di Napoli . . . . . . . . . | 100,000 » |
| 73. Spese relative alla riscossione del dazio di consumo negli altri comuni e rimunerazione (Spese d'ordine) . . . . . . . | 150,000 » |
| 74. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem) | 20,000 » |
| | 11,525,496 » |

Tabacchi.

| | |
|---|---|
| 75. Personale degli ispettori tecnici dei tabacchi (Spese fisse) . . . . . . . . | 59,000 » |
| 76. Personale delle coltivazioni (Idem) . . . | 603,000 » |
| 77. Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Idem) . . . . . | 1,167,361 23 |
| 78. Indennità di viaggio e di missione agli ispettori dei tabacchi ed agli impiegati delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture . . . . . . . . . | 88,500 » |
| 79. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spesa obbligatoria). | 8,488,000 » |
| 80. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni (Spesa obbligatoria). . . . . . . . . | 550,000 » |
| 81. Sussidio da versarsi alla Cassa di previdenza per pensioni agli operai delle manifatture . | 100,000 » |
| 82. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi (Spesa obbligatoria) . . . | 27,696,000 » |
| 83. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni (Spesa d'ordine) . | 1,541,000 » |
| 84. Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini di tabacchi greggi e delle manifatture (spese fisse) . | 155,000 » |
| 85. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati demaniali in servizio dell'azienda dei tabacchi . . . . . . . . . | 165,000 » |
| 86. Spese d'ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture . . . . . . . | 171,000 » |
| 87. Indennità di tramutamento, compensi e sussidi agli impiegati, agenti ed operai delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture e ai loro superstiti . . . | 247,500 » |
| 88. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (spesa d'ordine) . . | 2,050,000 » |
| 89. Coltivazioni dirette esperimentali e premi d'incoraggiamento ai coltivatori . . . . | 100,000 » |
| | 43,181,361 23 |

Sali.

| | |
|---|---|
| 90. Stipendi agli impiegati delle saline (spese fisse). | 99,910 » |
| 91. Spese d'ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane | 13,470 » |
| 92. Paghe agli operai delle saline, compensi e spese inerenti all'esercizio delle saline stesse | 640,000 » |
| 93. Indennità ai rivenditori dei sali (spesa d'ordine) | 1,200,000 » |
| 94. Compra e trasporto dei sali (spesa obbligatoria . . . . . . . . . . | 3,200,000 » |
| 95. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (spesa d'ordine). . | 2,935,000 » |
| 96. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia dell'agricoltura e delle industrie - Spese di mano d'opera per prepararlo, e spese d'acquisto degli utensili relativi (Idem) . . . | 250,000 » |
| 97. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Idem). . . . | 110,000 » |
| 98. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (spesa obbligatoria) . . . | 15,000 » |
| | 8,463,380 » |

Tabacchi e sali (spese promiscue).

| | |
|---|---|
| 99. Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (spese fisse) . . | 456,268 73 |
| 100. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio, disagiata residenza; compensi ad impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e indennità di missioni e trasferimento compensi e sussidi agli impiegati dei magazzini di deposito e di vendita ed ai loro superstiti | 143,500 » |
| 101. Fitto di locali (spese fisse) . . . . | 250,000 » |
| 102. Spese per pesatura dei sali, verificazione dei tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione dei mobili, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per indennità, per visite sanitarie ad impiegati dei magazzini dei sali e tabacchi, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini stessi, compensi ed indennità ai funzionari incaricati di missioni straordinarie per verificazioni, inventari ed altro, e restituzione di canoni di rivendite indebitamente percette (spesa obbligatoria) . . | 60,000 » |
| | 909,768 73 |

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO

| | |
|---|---|
| 103. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . | 1,568,905 64 |

TITOLO II.

**Spesa straordinaria.**

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE

**Spese generali di amministrazione (*)**

*Servizi diversi.*

| | |
|---|---|
| 106. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . . . | 600 » |

(*) I capitoli n. 104 e 105 sono stati soppressi.

107. Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici (Idem) . . . . . . 2,400 »
108. Assegni di disponibilità (Idem) . . . 26,500 »

29,500 »

**Spese per servizi speciali.**

*Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.*

109. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa di ordine) . . . . . . . . . . 50,000 »
110. Spese di liti, ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria) . 30,000 »
111. Rimborsi e restituzioni di tasse del macinato (Spesa d'ordine) . . . . . . . 25,000 »

105,000 »

*Amministrazione esterna delle gabelle.*

112. Stipendi ai controllori dei tabacchi . . . 46,595 »
113. Costruzione di una caserma per le guardie di finanza alla Tagliata in provincia di Ravenna . 9,500 »
114. Costruzione di due casotti per le guardie di finanza a Frizzene e a Fontanelle in provincia di Vicenza . . . . . . . . 2,200 »
115. Costruzione di un casotto per le guardie di finanza a Piano d'Alpe in provincia di Como . 800 »
116. Costruzione di due corpi di guardia e di una garetta nel porto di Brindisi . . . . 9,270 »
117. Completamento della caserma a Mattinatella in provincia di Foggia . . . . . . . 2,600 »
118. Costruzione di un casello per le guardie di finanza alla foce del lago di Varano in provincia di Foggia . . . . . . . . 2,000 »
119. Ampliamento della caserma per le guardie di finanza di San Giovanni di Amantea in provincia di Cosenza . . . . . . . . . 4,300 »
120. Riduzione di alcuni locali del primo piano nel secondo recinto doganale di Napoli a caserma per le guardie di finanza di mare . . . 12,500 »
121. Riduzione a caserma per le guardie di finanza in Cagliari del locale demaniale denominato Dogana Vecchia . . . . . . . . . 29,200 »
122. Costruzione di un fabbricato ad uso di dogana e di caserma alle guardie di finanza al Golfo degli Aranci . . . . . . . . . 25,500 »
123. Costruzione di locali per l'impianto del servizio doganale in seguito all'ampliamento e alla sistemazione del porto di Genova (articolo 8 della convenzione Galliera approvata colla legge 9 luglio 1876, n. 3230) . . . . . . 300,000 »
124. Ampliamento e scavazione del porto di Limone S. Giovanni in provincia di Brescia . 15 000 »

459,465 »

RIASSUNTO

—

TITOLO I.

**Spesa ordinaria.**

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

**Spese generali di amministrazione.**

| | |
|---|---|
| Ministero . . . . . . . . . . | 2,164,009 30 |
| Intendenze di finanza . . . . . . | 8,476,030 45 |
| Amministrazione del catasto . . . . | 3,932,600 » |
| Sezioni tecniche di finanza . . . . | 2,211,556 » |
| Servizi diversi . . . . . . . . | 576,500 » |
| | 17,360,695 75 |

**Spese per servizi speciali.**

| | |
|---|---|
| Amministrazione esterna del demanio e della tassa sugli affari. . . . . . . | 9,391,716 19 |
| Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto. . . . . . . . | 16,253,453 60 |
| Amministrazione esterna delle gabelle: | |
| *Spese comuni ai diversi rami* . . . | 19,569,306 49 |
| *Servizio del lotto* . . . . . . | 51,320,499 » |
| *Tassa di fabbricazione* . . . . | 2,892,000 » |
| *Dogane* . . . . . . . . . | 6,257,413 91 |
| *Dazio di consumo* . . . . . . | 11,525,496 » |
| *Tabacchi* . . . . . . . . | 43,181,361 23 |
| *Sali* . . . . . . . . . . | 8,463,380 » |
| *Tabacchi e Sali (Spese promiscue)* . . | 909,768 73 |
| | 169,764,395 15 |
| TOTALE della categoria prima . . . | 187,125,090 90 |
| CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . | 1,568,905 64 |
| TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . | 188,693,996 54 |

TITOLO II.

**Spesa straordinaria.**

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

**Spese generali di amministrazione.**

| | |
|---|---|
| Servizi diversi . . . . . . . . | 29,500 » |

**Spese per servizi speciali.**

| | |
|---|---|
| Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto . . . . . . . | 105,000 » |
| Amministrazione esterna delle gabelle . . | 459,465 » |
| | 564,465 » |
| TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . | 593,965 » |
| INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . | 189,287,961 54 |

Visto: Il Ministro delle Finanze
*Interim del Ministero del Tesoro*
A. MAGLIANI.

*Il Num.* **5433** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3, 101 e 105 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, N. 4900, (Serie 2ª), e 94 del regolamento 23 novembre 1879, N. 5170, (Serie 2ª);

Viste le deliberazioni dei comuni interessati per la istituzione di un archivio notarile mandamentale in Burgio, nonchè quella della Deputazione provinciale di Girgenti;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È istituito un archivio notarile mandamentale nel comune di Burgio, capoluogo di mandamento, distretto notarile di Sciacca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1888.

UMBERTO

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

*Il Numero* **5434** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1887, n. 4759;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri del Tesoro e della Guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dai Ministri del Tesoro e della Guerra, per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887, N. 4759 che abolisce la Cassa militare e ne passa gli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il detto regolamento avrà effetto dal 1° luglio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a** Roma, **addì** 27 maggio 1888.

UMBERTO.

E. Bertole'-Viale.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Regolamento *per l'applicazione della legge 14 luglio 1887, N. 4759 (Serie 3ª), che abolisce la Cassa Militare e ne passa gli oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Art. 1.

In conformità della disposizione contenuta nell'articolo 1 della legge 14 luglio 1887, N. 4759 (Serie 3ª), la gestione dell'amministrazione della Cassa Militare per quella parte i cui oneri fanno carico al bilancio dello Stato, s'intenderà chiusa alla data del dì 30 giugno 1887.

Art. 2.

Per il tempo in cui rimangono sotto le armi i militari che hanno assunto rafferme con premio a tutto gennaio 1883, la Cassa Militare dovrà versare al tesoro gl'interessi della rendita destinata per le rafferme suddette.

La relativa liquidazione e il versamento dell'ammontare degli interessi dovuti al tesoro, al netto della imposta di ricchezza mobile, saranno fatti alla scadenza di ogni semestre.

Art. 3.

Finchè la Cassa Militare continua a funzionare, a senso dell'articolo 6 della legge suddetta, potrà essere dal Ministero della guerra incaricata dell'acquisto e della consegna della rendita anche a coloro che hanno diritto alla capitalizzazione di premi di rafferme a carico del bilancio dello Stato.

In questo caso il Ministero della guerra somministrerà alla detta Cassa le somme occorrenti per l'acquisto delle cartelle di rendita da consegnarsi, tenendone conto corrente, e adoperando pel resto come è disposto a riguardo delle operazioni consimili che si faranno poi per mezzo della Direzione generale del tesoro.

Art. 4.

E' riservato al Regio decreto col quale sarà fissata l'epoca della cessazione definitiva della Cassa Militare il determinare le norme da seguirsi pel passaggio dei resti e dei relativi servizi alla Cassa dei Depositi e Prestiti ed alla Cassa delle pensioni civili e militari del pari che ogni altra opportuna disposizione di liquidazione.

Art. 5.

Allorchè l'amministrazione centrale della guerra assumerà le incumbenze affidatele dalla legge 14 luglio 1887, N. 4759, (Serie 3ª), la Cassa Militare procederà all'accertamento delle spese fatte per conto della amministrazione suddetta, e ne sarà rimborsata sul bilancio del Ministero della guerra.

Art. 6.

L'amministrazione della Cassa Militare trasmetterà in doppia copia al Ministero della guerra i seguenti elenchi nominativi formati per ordine cronologico di concessione, ed alla data del 1. luglio 1887, cioè:

1°. Dei militari che percepivano il premio di rafferma;

2°. Dei sottufficiali dei Reali carabinieri che percepivano il caposoldo;

3°. Dei sottufficiali delle altre armi che percepivano la differenza tra l'abolito caposoldo e l'aumento di assegno di cui all'art. 30 della legge 8 luglio 1883 N. 1470 (serie 3ª).

4°. Dei raffermati per 3 anni con soprassoldo di annue L. 109,50.

5° Dei raffermati di un anno con soprassoldo di L. 219.

6°. Dei sottufficiali che percepivano il soprassoldo di L. 365.

Art. 7.

L'amministrazione della Cassa Militare farà altresì pervenire al Ministero della guerra due copie del conto corrente dei militari che avendo compiuto 12 anni di servizio avevano acquistato diritto all'indennità di L. 2,000, e che al 1° luglio 1887 si trovavano tuttavia creditori della detta indennità o soltanto di una parte di essa.

Art. 8.

Nel capo XXII del regolamento sul reclutamento del Regio esercito: *Dell'arruolamento dei volontari di un anno* stato modificato col R. decreto 5 novembre 1885 n. 3535 (serie 3ª) ai §§ 228, 231, 237 e 242 dell'Appendice approvata col decreto stesso, sono sostituiti rispettivamente i seguenti, e sono aggiunti i successivi §§ 241 *bis* e 244 *ter*.

§ 228. A coloro che sono dichiarati ammissibili al volontariato d'un anno il comandante del corpo, presso il quale fecero le pratiche relative, rilascerà un certificato d'idoneità al volontariato, staccato da un registro a madre e figlia conforme al modello 72 del regolamento, nonchè una dichiarazione conforme al successivo modello n. 73, che li autorizza a fare nella tesoreria provinciale il versamento della tassa di arruolamento stabilita in quell'anno.

Con quest'ultimo documento, il giovane, o chi per esso, si presenterà alla tesoreria provinciale, e, versata la somma, ne ritirerà apposita quietanza.

§ 231. Gli aspiranti si presenteranno personalmente al corpo o al distretto per contrarre l'arruolamento prima che scada il tempo utile di cui al § 214 della presente appendice.

Nessuno può essere arruolato se non presenta il certificato d'idoneità e la quietanza comprovante il seguito pagamento della tassa di cui al precedente § 228.

Il consiglio d'amministrazione compila l'atto d'arruolamento dei volontari d'un anno, secondo il modello N. 71 del regolamento, che dovrà essere firmato dall'aspirante con la seguente dichiarazione: « *Il sottoscritto dichiara di non avere ad accusare veruna infermità o difetto pel quale si ritenga incapace di assumere il servizio militare.* »

§ 237. La tassa pagata dai volontari di un anno non sarà restituita quando abbia avuto luogo il loro arruolamento, ad eccezione dei due soli casi che appresso;

1° Quando l'arruolamento di un giovane venisse in seguito annullato dal Ministero della guerra per essere stato riconosciuto irregolare:

2° Quando il giovane nell'anno in cui fu arruolato volontario di un'anno venga dal Ministero della guerra ammesso all'Accademia militare o alla Scuola militare, purchè però sia quello lo stesso anno nel quale egli concorse alla leva.

Il volontario arruolato per l'arma di cavalleria, che chieda il passaggio ad altra arma e lo ottenga, non può pretendere la restituzione della differenza tra la tassa stabilita per l'arma di cavalleria e quella per le altre armi.

§ 241. Riconosciuta la regolarità dei documenti, il giovane che intende premunirsi pel volontariato d'un anno dovrà uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

*a*) sottoporsi agli esami di ammissione al volontariato e superarli qualora non comprovi di aver fatto degli studi pei quali può essern dispensato;

*b*) eseguire nella tesoreria provinciale il versamento della somma che in quell'anno sarà stata stabilita per l'ammissione al volontariato d'un anno nell'arma di fanteria, al quale effetto gli sarà rilasciata dal comandante del distretto apposita dichiarazione;

*c*) firmare una dichiarazione con cui si obblighi a fare l'anno di volontariato come militare di 1ª categoria in caso di riconosciuta abilità al momento del suo concorso alla leva.

§ 242. Agli aspiranti volontari che abbiano effettuato il versamento di cui alla lettera *b*) del precedente paragrafo 241 sarà rilasciato dalla tesoreria un vaglia del tesoro intestato al cassiere della cassa dei Depositi e Prestiti, ed allorchè abbiano adempiuto alle altre condizioni di cui allo stesso paragrafo sarà ad essi rilasciato, previa consegna del detto vaglia un certificato conforme al modello N. 74 del Regolamento sul reclutamento che li dichiara ammissibili al volontariato quando vengano nella leva riconosciuti abili ed arruolati nel servizio militare.

I vaglia del tesoro suddetti saranno poi dai distretti rimessi al Ministero della guerra dal quale verranno inviati all'amministrazione centrale della cassa dei Depositi e Prestiti perchè dell'importare di ciascuno venga effettuato il deposito, e ne sia emessa la individuale polizza. Queste polizze saranno da essa consegnate al Ministero della guerra presso il quale rimarranno conservate.

Gl'interessi che a norma delle vigenti disposizioni saranno dovuti pegli anzidetti depositi sono pagabili soltanto al tempo in cui, per disposizione del Ministero della guerra, cesserà la ragione dei depositi stessi; e verranno pagati:

*a*) al proprietario della somma depositata quando questa debba essergli restituita;

*b*) al tesoro dello Stato quando il deposito sia convertito in tassa pel volontariato per la riconosciuta idoneità fisica dell'aspirante al volontariato;

Il pagamento degl'interessi sarà fatto sotto deduzione dell'importare della marca da bollo che sarà stata apposta alla rispettiva polizza.

§ 244 *bis*. Ricevuta la domanda di cui al paragrafo precedente, e riconosciuto il diritto del richiedente, il Ministero della guerra la trasmetterà insieme alla polizza relativa alla cassa dei Depositi e Prestiti autorizzando la restituzione della somma depositata.

§ 244 *ter*. Nel caso di riconosciuta idoneità al servizio militare del giovane premunitosi pel volontariato, il Ministero della guerra rimetterà alla cassa dei Depositi e Prestiti la polizza della somma stata depositata, e disporrà pel versamento al tesoro dello Stato sia della detta somma come tassa per l'arruolamento volontario d'un anno, sia degli interessi relativi di cui alla lettera *b*) del § 242.

Art. 9.

Nel capo XXVII del regolamento sul reclutamento del Regio esercito: *Delle rafferme senza premio e con premio e della capitalizzazione dei premi di rafferma*, stato modificato con R. decreto 5 novembre 1885 N. 3535 (serie 3ª), ai §§ 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 dell'Appendice approvata col decreto stesso, sono sostituiti rispettivamente i seguenti:

§ 330. La concessione ai militari di truppa delle rafferme con premio sarà fatta mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Tali concessioni quand'anche fatte con decreti collettivi avranno un numero progressivo di ruolo per ogni nuovo raffermato.

§ 331. I premi di rafferma sono considerati quali competenze e pagati dai consigli di amministrazione dei corpi insieme al soldo e con le stesse norme.

Però questi premi sono dovuti sia che i militari ai quali furono concessi si trovino in licenza ordinaria, straordinaria o di convalescenza, sia che si trovino ricoverati allo spedale o in qualunque altra posizione, nella quale il tempo in essa trascorso è computato nella ferma a norma della legge.

§ 332. Ai raffermati con premio posti sotto giudizio, sia che si trovino detenuti in carcere, sia che abbiano ottenuta la libertà provvisoria, sarà sospeso il pagamento del premio. Il premio cesserà definitivamente per quelli che fossero condannati a pena qualsiasi dai tribunali militari od a pene criminali dai tribunali ordinari, e sarà di nuovo corrisposto con gli arretrati solo a coloro il cui giudizio non fu seguito da condanna.

§ 333. Il sottufficiale promosso ufficiale cessa di godere il premio di rafferma dalla data del R. decreto di nomina, e da quel giorno egli acquista diritto al capitale di cui all'articolo 142 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito del 17 agosto 1882 n. 956.

§ 334. Per provvedere al pagamento dei premi di rafferme e delle altre spese di cui, secondo il presente regolamento, sono incaricati direttamente i corpi, i consigli d'amministrazione compileranno al principio di ogni trimestre e trasmetteranno al Ministero della guerra la richiesta dei fondi presuntivamente occorrenti nel corso del trimestre.

§ 335. In seguito alla richiesta di cui al paragrafo precedente, il Ministero emetterà un mandato collettivo a favore dei consigli d'amministrazione richiedenti, con quietanza del consiglio d'amministrazione dell'ufficio di personali militari vari, o dell'ufficiale a ciò delegato, il quale ufficio ne accrediterà i singoli consigli d'amministrazione mediante operazioni di conto corrente.

§ 336. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre i consigli d'amministrazione trasmetteranno al Ministero della guerra, in duplice copia, le note nominative dei militari ai quali furono pagati nel precedente trimestre i premi di rafferma.

§ 337. La somma totale risultante da tali competenze sarà poi riassunta dai consigli di amministrazione in un rendiconto nel quale saranno compresi anche i pagamenti fatti per altri titoli accennati nella richiesta di cui al § 334.

A tutte queste spese saranno nel detto rendiconto contrapposte le anticipazioni ricevute, per determinare le rimanenze in credito o in debito verso l'erario alla fine del trimestre.

Queste rimanenze saranno riprodotte nella contabilità del trimestre successivo, tranne quelle dall'ultimo trimestre dell' esercizio, che devono esser liquidate e saldate.

Sono applicabili alla liquidazione di questi rendiconti le eccezioni consentite per le contabilità dei corpi dell' esercito dagli articoli 378 e 381 del regolamento di contabilità generale.

*Capitalizzazione dei premi di rafferma.*

§ 338. Le domande, in carta bollata, per conseguire la capitalizzazione dei premi di rafferma di cui agli articoli 141 e 142 della legge devono esser dirette dagli aventi diritto al Ministro della guerra ed in esse dovrà essere indicato:

*a*) se il richiedente intende ottenere la capitalizzazione dei premi in cartelle del debito pubblico, ossivvero preferisce di averla in contanti a senso del successivo § 340.

*b*) il domicilio del ricorrente e la Intendenza di finanza dalla quale l'interessato desidera ritirare le cartelle del debito pubblico che gli sono dovute ossivvero il luogo in cui desidera ritirare le somme in contanti se in tal senso ne ha fatta domanda.

Queste domande devono essere presentate dai militari ai rispettivi comandanti dei corpi, e da questi rimesse al Ministero della guerra con la indicazione del numero d'iscrizioni dei medesimi sul ruolo dei raffermati, e corredate di dichiarazione del Consiglio di amministrazione del corpo cui apparteneva il raffermato, dalle quali risulti:

1° la causa onde si verifica, a' termini della legge, il diritto alla capitalizzazione dei premi;

2° se, ed in qual somma il raffermato abbia lasciato debito verso la cassa del corpo.

In quest' ultimo caso, e qualora il raffermato non estingua il suo debito per gli effetti di cui al § 343, dovrà dichiarare nella domanda

il suo consenso a che tale debito sia estinto mediante ritenuta sul capitale che gli spetta.

§ 339. Nelle domande di capitalizzazione presentate a senso dell'alinea dell'art. 141 della legge, da raffermati con premio che continuano a rimanere sotto le armi, dovranno i richiedenti esporre i motivi pei quali invocano la capitalizzazione.

I comandanti dei corpi esprimeranno il oro avviso circa i motivi stessi, ed il Ministero, ove accolga le domande, determinerà il giorno da cui la capitalizzazione deve avere effetto.

§ 339 *bis*. Il diritto alla capitalizzazione dei premi di rafferma si verifica il giorno in cui o per promozione ad ufficiale, o per cessazione dal servizio sotto le armi o per morte o per altra causa, non è altrimenti dovuta la corresponsione dei premi, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 144 della legge sul reclutamento.

Dal detto giorno compete il godimento della rendita a chi riceve il capitale in cartelle del debito pubblico.

§ 340. Quando il militare che chiese la capitalizzazione di uno o più premi di rafferma espresse il desiderio di riceverne l'ammontare in contanti, il relativo ragguaglio sarà fatto dal Ministero della guerra al prezzo medio di borsa resultante dal bollettino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* pel giorno in cui si è verificato il diritto alla capitalizzazione, o per quello che sarà stato determinato dal Ministero della guerra nel caso di cui al precedente § 339.

Lo stesso ragguaglio dovrà farsi per gli eredi di raffermati che chiedano la capitalizzazione di premi di rafferma in contanti, avuto presente il giorno nel quale pervenne la domanda all'amministrazione militare.

§ 340 *bis*. Gli eredi del raffermato con premio, per ottenere a forma dell'art. 143 della legge sul reclutamento il capitale di premi di rafferma, debbono provare tale loro qualità, nei modi stabiliti dall'articolo 337 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e presentare, ove ne sia il caso, le prove della seguita denunzia della eredità o del pagamento della tassa a termini dell'art. 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4702.

Se tra gli eredi vi sono minori, incapaci, o persone soggette alla altrui amministrazione, dovranno osservarsi altresì le disposizioni di cui all'art. 336 del regolamento suddetto.

Il Ministero della guerra può inoltre richiedere la produzione di altri documenti e l'osservanza di altre formalità che, a seconda dei casi, gli sembrino opportune.

§ 340 *ter*. Tutti gli atti e tutti i documenti che vengono presentati al Ministero della guerra in relazione ai diritti e ai capitali di rafferma debbono aver forma legale ed essere inoltre regolari anche per quanto è prescritto dalle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Le firme dei notari negli atti che si producono al Ministero della guerra agli effetti suddetti, debbono essere legalizzate dal competente presidente di tribunale.

§ 341. I comandanti dei corpi, nel comunicare ai sindaci la morte dei militari raffermati con premio, dovranno accennare se il defunto aveva diritto alla capitalizzazione per rafferma compiuta, ovvero se si ritenga che sia morto per cause di servizio durante la rafferma, affinchè gli eredi stessi possano rivolgere al Ministero della guerra la domanda per la capitalizzazione, formulata e documentata secondo l'uno o l'altro caso.

§ 341-*bis*. Quando si tratta di raffermati morti *per causa di servizio*, il consiglio di amministrazione del corpo a cui il militare apparteneva dovrà altresì informarne il Ministero della guerra, trasmettendogli un'attestazione o rapporto circostanziato dell'avvenimento pel quale il raffermato con premio incontrò la morte, onde si possa riconoscere se è il caso di ammettere negli eredi di esso raffermato il diritto alla capitalizzazione del premio della rafferma non compiuta.

§ 342. La concessione della capitalizzazione del premio di una rafferma è fatta con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

§ 342-*bis*. Alla consegna del capitale di rafferma, in cartelle di rendita consolidata 5 per cento, agli aventi diritto provvederà, con le cautele e formalità di regola, la Direzione generale del tesoro sulla richiesta del Ministero della guerra, per mezzo delle Intendenze di finanza che, caso per caso, le verranno designate.

A tale effetto, il Ministero della guerra, tenendone speciale conto corrente da liquidarsi e pareggiarsi al più tardi trimestralmente, somministrerà alla Direzione generale del Tesoro i fondi necessari per l'acquisto della rendita e per le spese relative mediante mandati di pagamento sulla tesoreria centrale del Regno esigibili con quietanza del tesoriere centrale che se ne addebiterà in apposito conto corrente.

La Direzione generale del Tesoro farà versare al conto corrente predetto l'ammontare, netto dall'imposta sulla ricchezza mobile, delle cedole che avrà staccate dalle cartelle acquistate per conto del Ministero della guerra, come eccedenti la decorrenza dovuta all'atto della consegna.

§ 343. Quando il militare abbia lasciato debito sulla massa individuale, o verso la cassa del corpo, potrà invocare che la capitalizzazione del premio di rafferma gli sia concessa in cartelle del debito pubblico soltanto nel caso che all'atto della presentazione di tale domanda egli saldi i debiti suddetti. Altrimenti il capitale del premio gli sarà dato in contanti, e in tal caso gli verrà ritenuto, sulla somma spettantegli, l'importo del suo debito perchè il Ministero possa reintegrarne la cassa del corpo.

Se però la prorata della rendita semestrale spettante ad esso raffermato, a senso del paragrafo seguente, fosse sufficiente, potrà chiedere che con questa sia saldato il suo debito.

§ 343 *bis*. Ognora che le cartelle di debito pubblico che si consegnano come capitale del premio di rafferma all'avente diritto, debbano essere fornite delle cedole semestrali con la decorrenza del semestre successivo a quello nel corso del quale la rendita è dovuta soltanto in parte, il Ministero della guerra provvederà con mandato diretto perchè alla fine del semestre sia pagata quella prorata che spetta al militare a partire dal giorno in cui non gli era più dovuto il pagamento del premio.

Art. 10.

Il capo XXIII del Regolamento sul reclutamento del Regio esercito: *Del caposoldo ai sott'ufficiali* stato modificato con R. decreto 5 novembre 1885, n. 3535 (serie 3ª), è abrogato.

Art. 11.

Nell'articolo 31 del regolamento sullo stato dei sottufficiali: *Disposizioni amministrative*, relativo alle rafferme con soprassoldo, ed alle varie indennità spettanti ai sottufficiali, ai §§ 298, 299, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 319, sono sostituiti rispettivamente i seguenti:

§ 298. Le norme e discipline stabilite dal regolamento sul reclutamento dell'esercito e dalle relative Appendici a riguardo dei premi di rafferma, saranno osservate ed applicate nei congrui casi anche a riguardo dei soprassoldi, dell'assegno alla massa individuale, e delle indennità di cui è proposito nella legge sullo stato dei sottufficiali in data 8 luglio 1883 n. 1470, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente regolamento.

§ 299. Tali soprassoldi e tali indennità non potendo, a norma dell'articolo 24 della legge suddetta, essere nè ceduti, nè sequestrati, qualsiasi tentativo fatto dal sottufficiale al proposito di eludere tale prescrizione, quand'anche non costituisse una frode punibile secondo le leggi penali, sarà sempre considerato quale grave mancanza disciplinare e per la quale dovrà il sottufficiale essere sottoposto a commissione di disciplina.

§ 308. La concessione delle varie rafferme con soprassoldo è fatta mediante decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti.

Le concessioni delle rafferme con soprassoldo quando anche fatte con decreti collettivi avranno un numero progressivo per ogni nuovo raffermato con soprassoldo.

Questo numero è assegnato ad ogni raffermato triennale nello stesso decreto di concessione.

§ 309. Nell'ammissione successiva alle rafferme annuali i raffermati assumono un nuovo numero d'ordine nel ruolo speciale dei raffermati con soprassoldo di L. 219.

Quando poi ai sottufficiali raffermati è concesso il soprassoldo di L. 365, con o senza rafferma, sono riportati su di un nuovo ruolo con nuova numerazione progressiva.

§ 310. Il diritto alle indennità di cui agli art. 11, 12, 13, 26 e 37 della legge deve essere accertato con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei Conti.

Il ministro della guerra dispone quindi a seconda dei casi pel pagamento o per le inscrizioni individuali del credito relativo su apposito registro di conto corrente.

§ 311. Le indennità di cui al paragrafo precedente, possono dal Ministero esser fatte pagare direttamente dalla cassa dei corpi ed in tal caso il Consiglio d'amministrazione inscriverà la spesa nel rendiconto di cui al successivo § 314, N. 5, unendovi le quietanze del militare col visto del presidente del Consiglio d'amministrazione e la copia del decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

§ 312. L'assegno di L. 100 spettante al sottufficiale allorquando gli viene concessa la 1ª rafferma triennale è portato in ispesa dal corpo ed accreditato sul conto di massa del sottufficiale quando comincia a decorrere la detta rafferma.

§ 313. Per provvedere al pagamento dei soprassoldi e delle varie indennità che i consigli d'amministrazione dovessero corrispondere ai sottufficiali, sarà osservato il disposto dei §§ 331, 1° comma, 334, 335 e 337 dell'Appendice al regolamento sul reclutamento quali sono stati modificati dal presente decreto.

§ 314. Nel rimettere i conti dei militari ai quali furono pagate le competenze nel precedente trimestre, i consigli d'amministrazione dei corpi dovranno distinguerle per ogni titolo di spesa, cioè:

1° Raffermati con soprassoldo annuo di L. 109,50;

2° Raffermati con soprassoldo annuo di L. 219;

3° Soprassoldi di L. 365;

4° Assegni di L. 100 alla massa dei sottufficiali che assumono una prima rafferma con soprassoldo;

5° Indennità pagate in seguito a decreto ministeriale.

§ 316. Le domande per le indennità che saranno dovute nei vari casi, devono essere dai corpi rimesse al Ministero della guerra dopo il giorno in cui si è verificato il diritto al conseguimento della indennità rispettiva, osservate le norme di cui al § 328 dell'Appendice a regolamento sul reclutamento.

§ 317. Le domande intese a conseguire la indennità speciale della quale è proposito all'art. 26 della legge 8 luglio 1883 saranno pure inviate al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio superiore della società od altro istituto amministrativo alla cui dipendenza si trovi l'impiego a suo tempo conseguito dal sottufficiale, e saranno corredate di attestazione dell'autorità competente, da cui risulti che il postulante ha già passato un anno nell'impiego e che vi si trova tuttora.

§ 319. I comandanti dei corpi, nel comunicare ai sindaci la morte di sottufficiali raffermati, dovranno accennare se il defunto abbia lasciato diritto a taluna indennità, affinchè gli eredi possano rivolgere al Ministero della guerra la domanda di pagamento della somma dovuta, domanda che dovrà esser fatta nei modi indicati al § 340 *bis* dell'Appendice al regolamento sul reclutamento.

Art. 12.

Finchè saranno in servizio dei sottufficiali che hanno diritto a ricevere la differenza tra l'abolito caposoldo e l'aumento di paga di centesimi 30 al giorno, giusta il disposto degli articoli 34 e 35 della legge 8 luglio 1883, N. 1470, i corpi compileranno per tale spesa delle note trimestrali nominative da riassumersi poi nel rendiconto complessivo di cui al § 337 dell'Appendice al regolamento sul reclutamento quale fu modificato dal precedente articolo 9.

Visto d'ordine di S. M.

*Il Ministro del tesoro*

A. MAGLIANI

*Il Ministro della guerra*

E. BERTOLÈ-VIALE.

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: n. 551325 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 60, al nome di Rossignoli *Teodora* fu Angelo, *nubile*, domiciliata in Castelmonferrato, minore, ecc., è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rossignoli *Teodoro* fu Angelo, domiciliato in Castelmonferrato, minore, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 18 maggio 1888.

*Il Direttore Generale:* NOVELLI.

### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: n. 297266 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 114326 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 110 al nome di *Russo* Luisa di Giuseppe moglie di Vincenzo Russo, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *de Novellis* Luisa di Giuseppe moglie di Vincenzo Russo, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 19 maggio 1888.

*Il Direttore Generale:* NOVELLI.

### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento cioè:
n. 698131 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 160
n. 755345 id. » 40
n. 770564 id. » 110
al nome di Castello *Arturo*, fu Carlo, minore, sotto l'amministrazione della madre Piccoli Teodolinda, di Luigi, domiciliato in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Castello *Virgilio-Filippo*, fu Carlo ecc. ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 21 maggio 1888.

*Il Direttore Generale:* NOVELLI.

# CONCORSI

## Il R. Provveditore agli studi della provincia di Teramo

Vista la lettera 30 aprile 1888, n. 42 del Rettore del Convitto Nazionale di Teramo;

Visto l'art. 92 del regolamento per i Convitti Nazionali del 16 aprile 1882;

NOTIFICA

Art. 1. — E' aperto il concorso d'esame per due posti semi-gratuiti nel Convitto Nazionale di Teramo dei quali l'uno governativo e l'altro provinciale.

Art. 2. — Il concorso avrà luogo nel R. Liceo Ginnasiale Melchiorre Delfico in Teramo nei giorni 13 e 14 luglio 1888 innanzi ad una Commissione scelta dal Consiglio Scolastico della Provincia.

Per essere ammesso al concorso, ciascun candidato, non più tardi del giorno 30 giugno, deve presentare al Rettore del Convitto suddetto:

*a*) Una istanza in carta legale scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in quale scuola ed in quale classe abbia fatto gli studi;

*b*) L'attestazione autentica del Direttore di detta scuola o quella di promozione se il candidato proviene da scuola pubblica;

*c*) La fede legale di nascita;

*d*) Un attestazione di moralità rilasciata dal Direttore dell'Istituto donde proviene;

*e*) Una dichiarazione della Giunta Municipale sulla professione del padre, sul numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'Agente delle Tasse, sul patrimonio dei genitori o del candidato istesso.

Art. 3. — Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione dal concorso, o con la perdita del posto, quando già sia stato conferito.

Art. 4. — L'esame di concorso seguirà per doppia prova scritta ed orale.

Art. 5. — La prova scritta pei candidati provenienti dalle scuole elementari consisterà in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica; per gli allievi delle scuole classiche in un componimento italiano e in una versione dal latino secondo gli studii fatti.

Art. 6. — La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente le prove scritte, e si estenderà su tutti gli studi prescritti alle rispettive classi dei concorrenti per l'esame di promozione. Tale prova sarà data pubblicamente e per 15 minuti sopra ogni materia.

Art. 7 — I posti saranno conferiti per ordine di merito ai candidati che otterranno l'approvazione in tutte le parti dell'esame, e complessivamente non meno di sette decimi, preferendo, a merito pari, il più bisognoso e figlio d'impiegato governativo e di chi rese servigio allo Stato.

Teramo, 2 giugno 1888.

Il R. Provveditore: LOVISETTO.

## Il R. Provveditore agli studi della provincia di Avellino

Veduta la lettera del signor Preside Rettore di questo R. Istituto Colletta del dì 29 aprile p. p., n. 368;

Visto l'articolo 92 del Regolamento pei Convitti Nazionali approvato con R. decreto del dì 16 aprile 1882;

NOTIFICA:

Il dì 18 del p. v. luglio si daranno gli esami di concorso ad un posto semi gratuito governativo, che rimarrà vacante in questo Convitto Nazionale pel prossimo anno scolastico.

Gli aspiranti al medesimo debbono presentare al signor Preside Rettore del detto R. Istituto non più tardi del dì 30 corrente i documenti che seguono, scritti in carta da centesimi 60:

1° — Una domanda scritta di propria mano, e che contenga la dichiarazione della classe di scuola frequentata nel corso dell'anno;

2. — La fede legale di nascita, da cui risulti che il candidato al tempo dell'esame non abbia oltrepassato il dodicesimo anno di età — Al requisito dell'età è fatta eccezione pei giovani, che già sono alunni di questo o di altro Convitto governativo;

3. — Un attestato di moralità, rilasciato o dalla Podestà Municipale, o da quella dello Istituto da cui l'alunno proviene;

4. — Un attestato autentico degli studi fatti, il quale provi che il candidato abbia compiuto almeno il corso elementare;

5. — L'attestato di aver subito l'innesto vaccino, o sofferto il vaiuolo; di esser sano e scevro d'infermità contagiose;

Una dichiarazione della Giunta Municipale sulla professione paterna, sul numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dall'Agente delle tasse, sul patrimonio, che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede.

Gli esami si daranno secondo le norme fissate dal regolamento suddetto.

Avellino, 2 giugno 1888.

Il Regio Provveditore: S. JANNUZZI.

## IL PRIMO PRESIDENTE
### DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Veduti gli articoli 107, 108, 109 e 154 del regolamento approvato con Regio decreto del 10 dicembre 1882, n. 1103;

Vista la nota ministeriale del 5 maggio corrente, divisione 6. sez. 1. n. 5002|823;

Veduta la tabella annessa al R. decreto del 29 maggio 1887;

Inteso il Procuratore generale del Re

DECRETA:

1. È aperto il concorso a 8 posti di alunni gratuiti di cancelleria vacanti nei seguenti uffizi giudiziarii di questo distretto, cioè:

| | | |
|---|---|---|
| Napoli — | Tribunale civile e correzionale | 1 |
| id. | Pretura Montecalvario | 1 |
| id. | » S. Lorenzo | 1 |
| id. | » S. Carlo all'Arena | 1 |
| id. | » Avvocata | 1 |
| Altavilla — | Pretura | 1 |
| Benevento — | Pretura | 1 |
| Campobasso — | Tribunale | 1 |

2. Oltre ai suddetti posti, il concorso, per speciale autorizzazione ministeriale, s'intende bandito per altri sette posti in qualunque residenza potessero vacare in seguito.

3. L'esame è in iscritto ed avrà luogo nei giorni 9 e 10 luglio del corrente anno presso ciascun Tribunale.

4. Le domande scritte in carta da bollo da centesimi 50, dovranno essere presentate ai presidenti dei Tribunali non più tardi del 20 giugno prossimo, e corredate dei documenti necessarii a giustificare i requisiti prescritti dal n. 1 ad 8 dell'articolo 107 del detto regolamento.

Napoli, 28 maggio 1888.

*Visto* — Il Procuratore Generale del Re BORGNINI.

*Il Primo presidente* CONCEZIO MUZJ.

L. Cangiullo V. canc. segr.

3

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il precedente decreto 19 aprile u. s. n. 15113 con cui si autorizzava il Ministero della Guerra ad occupare lo stabile sito nella sinistra di Via Trionfale, civ. n. 63 descritto in Catasto alla mappa n. 160, parte dei nn. 154, 161, 563, 568, 580, 581, 582, 588, 589, 590, di proprietà del sig. Valentini Francesco fu Giuseppe.

Veduto come per errore si omisero alcuni numeri della mappa 160 e precisamente i n. 147 e 565 in parte, e per intiero i n. 159 e 160.

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

DECRETA:

Art. 1.

Fermo restando il precedente decreto 19 aprile u. s. n. 15113 s autorizza l'espropriazione anche dei numeri 147 e 565 in parte e 159 e 160 per intero della mappa 160, egualmente di proprietà del sig. Valentini Francesco fu Giuseppe.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario sunnominato, comunicato all'Amministrazione Militare e all'Agenzia superiore delle Imposte dirette e del Catasto di Roma per la voltura in favore del Demanio dello stabile occupato.

Art. 3.

Il Sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio il presente decreto e a notificarlo all'interessato.

Roma, 4 giugno 1888.

*Per il Prefetto:* GUAITA.

Registrato a Roma li 5 giugno 1888 al Reg. 118 n. 9387 Atti pubblici
*Il Ricevitore:* CACCIATORI

Per copia conforme ad uso amministrativo
*Il Segretario:* MENCATO.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DEL REGNO

### RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 14 Giugno 1888

*Presidenza del Vicepresidente* TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Accordasi un congedo al senatore Caccia.

*Presentazione di un progetto di legge*

BERTOLE'-VIALE, ministro della guerra, presenta il progetto: « Pensioni agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra ».

Sopra domanda del ministro il progetto è dichiarato d'urgenza.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, presenta il progetto: « Facoltà al Governo di promulgare il nuovo Codice penale ».

Chiede che se ne voti l'urgenza e che se ne domandi l'esame ad una Commissione speciale da nominarsi dal Senato, conforme ai precedenti usatisi in casi analoghi.

Propone che la nomina della Commissione venga posta all'ordine del giorno di sabato prossimo.

CAVALLINI appoggia la proposta del ministro per la nomina di una Commissione speciale che esamini il nuovo Codice. Propone che essa si componga di 15 membri. Crede però che sarebbe meglio differirne la nomina a lunedì per lasciar tempo ai senatori assenti di intervenire alla relativa votazione.

GRIFFINI teme che aspettandosi lunedì il numero dei senatori, più che crescere, possa assottigliarsi; prega quindi il Senato a riflettere se per la nomina della Commissione non convenga stabilire piuttosto la seduta di sabato, come propose il ministro.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, mentre accetta di gran cuore la proposta che la Commissione venga composta di 15 membri, tanto più che alla Camera dei deputati essa fu composta di 21, vorrebbe che la nomina di essa rimanesse stabilita per sabato, anche perchè qualche senatore gli ha espresso il desiderio che non s'indugiasse oltre quel giorno, dovendo allontanarsi da Roma.

PRESIDENTE mette ai voti le tre proposte: la prima che la Commissione venga nominata dal Senato; la seconda che si componga di quindici membri; e la terza che si fissi per sabato.

Tutte e tre le proposte sono approvate.

PRESIDENTE dice non potersi dubitare che i signori senatori interverranno numerosi alla seduta di sabato trattandosi della nomina di una Commissione così importante.

*Approvazione dei progetti: « 1. Modificazione alla legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra » (N. 92). « 2. Proroga del termine utile alla presentazione delle domande di assegno per gli effetti della legge 4 dicembre 1879 » (N. 79).*

I due detti progetti sono approvati senza alcuna osservazione.

*Approvazione dei progetti: « Modificazione alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale »; « Modificazioni alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare »; « Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento della Regia marina militare »; « Istituzione di ufficiali del corpo Reali equipaggi » (N. 83, 84, 85).*

PRESIDENTE comunica che per la discussione di questi tre progetti il ministro della marina ha annunziato di farsi rappresentare dal suo collega ministro dell'agricoltura, industria e commercio.

Anche questi altri progetti sono tutti tre approvati senza osservazioni.

PRESIDENTE annunzia che la prossima seduta del Senato avrà luogo dopodomani, sabato.

La seduta è levata a ore 4.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 14 giugno 1888

*Presidenza del Presidente* BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2.20.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

DELLA ROCCA sollecita la discussione sul disegno di legge per la pensione agli operai della manifattura dei tabacchi.

PRESIDENTE risponde che la Commissione ha nominato relatore l'onorevole Pais. Farà a lui presente la sollecitazione dell'onorevole Della Rocca.

*Svolgimento di interpellanze.*

MARTINI F. svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il ministro dei lavori pubblici intorno al nuovo orario della linea ferroviaria Pisa-Genova.

« Martini. »

Rileva come la soppressione della fermata dei treni diretti a Pietrasanta impaccia seriamente il commercio tra tutta la popolosa e industre valle della Versilia e Genova da una parte, e Pisa-Lucca-Livorno dall'altra.

TORTAROLO svolge la seguente interpellanza:

« I sottoscritti domandano di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle variazioni che con l'orario generale del 1° giugno vengono fatte nel servizio dei treni diretti in diverse stazioni della linea Genova-Pisa.

« Bertollo, L. Farina, Tortarolo. »

Domanda perchè si sia soppressa la fermata di una coppia di treni in una dalle stazioni di Genova, cioè in quella di Porto Brignole, e nella stazione di Sestri-Levante non sapendo vederne la ragione; tanto più che il treno è obbligato sempre a fermarsi alla stazione di Porta Brignole.

Raccomanda quindi al ministro che provveda a far togliere questo inconveniente.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, ritiene che non possa conciliarsi una grande celerità con le molte fermate; e però non può disapprovare che i treni diretti che servono per le grandi distanze, si facciano correre più spediti.

Riconosce tuttavia che questa innovazione abbia potuto dar luogo a qualche inconveniente e vi ha già richiamato sopra l'attenzione della Società; ma nega che tali inconvenienti abbiano la gravità ritenuta dall'onorevole Tortarolo; giacchè, per esempio, a Sestri-Levante rimangono altri sette treni giornalieri i quali gli sembrano più che sufficienti ai bisogni locali.

Spera quindi che si riuscirà a sodisfare in parte i desideri espressi dall'onorevole Tortarolo.

All'onorevole Martini osserva che Pietrasanta concorse nel 1887 al movimento dei treni diretti con 0,58 viaggiatori al giorno; sicchè non gli pare metta conto di una fermata per siffatto movimento. Riesaminerà tuttavia anche i reclami di Pietrasanta e, dove occorra, prenderà qualche provvedimento.

MARTINI F. prega l'onorevole ministro di considerare non solo il movimento ferroviario, ma le conseguenze che dalla decretata soppressione della fermata di Pietrasanta derivano, vale a dire l'isolamento di quel luogo da ogni altra parte della provincia.

TORTAROLO prende atto delle promesse dell'onorevole ministro attendendone i risultati.

DI SANT'ONOFRIO dà ragione, anche a nome dell'onorevole Fulci, della *seguente interpellanza:*

« I sottoscritti desiderano interpellare il ministro dei lavori pubblici sui frequenti infortuni che si verificano nella galleria Peloritana e sulle conseguenze che potessero produrre sul regolare andamento dei lavori. »

Dopo aver ricordato che, non ostante il disastro avvenuto il 4 maggio nella galleria Peloritana, il 4 di questo mese si rinnovarono in quella galleria i casi d'asfissia, lamenta che si sia ordinata una nuova sospensione di lavoro, con danno degli operai che vi sono impiegati e delle popolazioni che attendono ansiosamente il compimento della linea; mentre con opportune cautele si sarebbe potuto riprendere il lavoro, e però chiede all'onorevole ministro a quali cause si attribuiscano gl'infortuni, quali provvedimenti siansi adottati per le famiglie delle vittime e quando si creda di riprendere la costruzione.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, mentre attende i risultati delle inchieste, giudiziaria e amministrativa, per conoscere le cause degli infortuni verificatisi nella galleria Perolitana, ha disposto che si riprendano i lavori appena sia possibile farlo senza esporre a pericolo la vita degli operai e ha fatto distribuire sussidi alle famiglie delle vittime.

DI SANT'ONOFRIO accenna alle cause che, indipendentemente dagli accennati infortuni, hanno ritardato la costruzione di quella linea, esortando il Governo a rimuovere e ad esigere dall'impresa l'esecuzione del contratto.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, attribuisce alla mancata consegna delle rotaie nel termine contrattuale, il ritardo nella costruzione di alcuni tronchi.

MERZARIO presenta la relazione sul disegno di legge per acquisto della casa Melzi di Milano.

CAVALLOTTI chiede che il disegno di legge sia dichiarato urgente. (L'urgenza è ammessa).

*Seguito della discussione del bilancio della marineria.*

CANEVARO (Segni di attenzione) crede di dovere esser breve, visto che i precedenti oratori trattarono ampiamente le principali questioni. E si limita a dire che abbiamo un personale buono, ma deficiente di numero; un materiale buono proporzionato al nostro bilancio, e capace di sostenere il confronto con le più potenti marine del mondo; ma una organizzazione deficiente; che però questo è stato riconosciuto anche dal ministro il quale ha promesso di provvedere.

Parlando delle grandi navi, dice che sul principio non le approvò; ma oggi, dopo avere lungamente studiata la nave *Italia*, è lieto di poter dire che, nonostante qualche difetto, essa è la più potente fra quante galleggiano sui mari.

Si compiace dell'attuale armamento della squadra, a cui il ministro ha atteso con molta energia; per modo che se nel febbraio le condizioni non erano buone, oggi noi siamo in caso di respingere con onore qualunque attacco che un nemico temerario volesse farci anche all'improvviso.

Raccomanda però al ministro di provvedere con energia e ristabilire l'equilibrio fra le diverse parti dell'amministrazione della marineria; e se farà così, provvederà efficacemente al suo nome e alla fortuna della patria.

Dice che della disciplina si è parlato molto, anzi si è parlato troppo. (Bene!) La disciplina è un complesso di virtù, nè si può fare ad un corpo militare maggiore offesa che quella di dire che la disciplina gli manchi. E quando una parola in questo senso si è detta, bisogna precisare i fatti e non parlare generalmente. (Bravo!) Quali fatti si son potuti citare? Nessuno; non si è fatto altro che delle supposizioni, le quali non possono bastare a giustificare un'accusa tanto grave.

Atti isolati possono essersi prodotti; e il ministro ha usato del suo diritto e li ha colpiti; ma indisciplina non c'è, perchè non significa essere indisciplinati dare qualche notizia sulla qualità di una nave a un deputato che la domandi.

Per questa ragione, non può approvare gli ordini del giorno che furono presentati, e nei quali c'è appunto allusione indiretta alla disciplina. (Commenti).

E' amico e ammiratore da trent'anni dell'onorevole Brin in cui ha fiducia piena ed intera. Ma se dovesse venire in votazione uno di quegli ordini del giorno, dovrebbe votar contro. (Vive approvazioni).

LA PORTA, per fatto personale, dice che l'onorevole Canevaro non ha bene interpetrato il suo intendimento. Egli non volle mettere in dubbio la disciplina dell'armata. Ma avendo il ministro appunto dichiarato che mancanza di disciplina non c'è, crede conveniente sotto ogni aspetto di prendere atto di queste dichiarazioni. E così intende onorare l'armata, non recarle offesa.

CANEVARO, per fatto personale, dichiara che non può mutare una parola a quello che ha detto. (Commenti).

VIGNA, relatore, dice all'onorevole Cavalletto che la Commissione non poteva prendere iniziativa di maggiori spese in questo bilancio; e concorda con lui quanto alla necessità di avere un buon corpo di genio navale.

Parlando del materiale, approva le dichiarazioni fatte in proposito dal ministro; e si riporta agli schiarimenti dati nella sua relazione, per quanto ha tratto al personale, e ai servizi a terra ai quali si è abbondantemente provvisto. Lamenta che l'onorevole Toscanelli abbia cercato di portare il discredito sulle nostre navi che sono studiate e preparate dai più competenti tecnici che si conoscano, e costruite col desiderio che valgano a tutelare la fortuna e la dignità dell'Italia. (Bene!).

BRIN, ministro della marineria, dice che la Camera deve essere stanca di questa discussione che crede debba chiudersi con un voto esplicito e chiaro. E quindi dichiara che, pure ringraziando i proponenti delle altre mozioni, accetta l'ordine del giorno dell'onorevole La Porta o quello dell'onorevole Maldini; bene inteso interpetrato nel senso che non è posta in dubbio la disciplina, la quale è inalterata, e che, in ogni caso, egli saprebbe mantenere anche senza un voto della Camera. (Bene!)

LA PORTA e MALDINI presentano questo ordine del giorno:

« La Camera, confermando la sua fiducia nel ministro della marineria, passa all'ordine del giorno. »

BRIN, ministro della marineria, lo accetta.

CANAVERO, udite le dichiarazioni del ministro voterà con entusiasmo la proposta degli onorevoli La Porta e Maldini.

ELIA ritira la sua proposta, e si unisce a quella degli onorevoli La Porta e Maldini.

(Messa ai voti questa proposta è approvata).

TOSCANELLI, parla sul capitolo 1, insistendo nel lamentare la deficienza del personale, e nel raccomandare il ministro di provvedere.

BRIN, ministro della marineria risponde che tutti i nostri bastimenti sono armati; e se ne rimette all'onor. Maldini il quale crede più competente dell'on. Toscanelli in queste materie. E' vero che alcune corazzate hanno equipaggi ridotti; ma così si fa in tutti i paesi. E in ogni modo ricorda all'onor. Toscanelli di aver già presentato i provvedimenti atti a crescere il numero degli equipaggi.

PRESIDENTE oggiunge che l'onorevole Toscanelli doveva fare le sue osservazioni sul capitolo: R. equipaggi.

TOSCANELLI insiste nelle sue affermazioni; e dice che, trattandosi di cifre, non occorre avere competenza tecnica.

ELIA raccomanda al ministro di migliorare le condizioni dei contabili degli arsenali.

CAVALLETTO dice che il ministro, per provvedere ai nuovi bisogni dell'amministrazione, aveva proposto di nominare dodici nuovi ufficiali d'ordine; la Commissione non ha accettato questa proposta; a questo non crede conveniente, perchè i dodici ufficiali d'ordine sono necessari; tanto che, ove non fossero consentiti, si dovrebbe sostituirli con sott'ufficiali dell'armata, chiamati a Roma per servire come scrivani.

BRIN, ministro della marineria, crede giuste le osservazioni dell'on. Cavalletto e dice che qualora non fossero creati i nuovi ufficiali d'ordine, bisognerebbe continuare a chiamare a Roma dei sott'ufficiali, cosa già deplorata dalla Commissione del bilancio dell'anno scorso.

TURI accetta le ragioni dell'onor. ministro e prega la Commissione ad accoglierle.

VIGNA, relatore, dice che la Commissione accetta le conclusioni del ministro intorno agli ufficiali d'ordine.

(Sono approvati i capitoli 1 e 2).

TOSCANELLI parla sul capitolo 3 e comincia col rilevare la convenienza che non si sia osservato, rispetto al Consiglio superiore di marina, un decreto del ministro Acton.

Dice che non ha parlato su questo argomento nei precedenti bilanci, perchè credeva che questo decreto fosse conservato.

Rileva gli inconvenienti gravissimi che vengono dalla inosservanza del detto decreto sì per la costruzione delle navi, che per la disciplina.

Crede una mancanza alla disciplina che il ministero della marineria venga a dire che in caso di guerra non affiderebbe il comando a questi o a quell'altro, perchè capo supremo delle forze militari è, in caso di guerra, Sua Maestà il Re. (Rumori).

BRIN, ministro della marineria, respinge le varie accuse dell'onorevole Toscanelli. Quanto alla mancanza di disciplina fa osservare che un ministro responsabile ha il diritto di affidare i comandi a coloro che hanno la sua fiducia, salvi sempre i diritti del Sovrano. Quanto poi alla non osservanza del decreto dell'ex-ministro Acton, rimproveratagli dal Toscanelli, dimostra che questo decreto è stato osservato ed a tenore di esso è proceduta l'amministrazione della marineria.

Se quel decreto non avesse voluto eseguire, l'avrebbe potuto costituzionalmente abrogare per mezzo di un altro decreto. Lungi poi di aver messo la cuffia del silenzio a tutti gli ufficiali, come ha asserito l'onorevole Toscanelli, egli ha fatto delle circolari per invogliarli a proporre tutti quei miglioramenti del servizio, che credessero opportuni.

TOSCANELLI rinunzia a replicare a quanto ha detto l'onorevole ministro.

(Sono approvati i capitoli fino all'11).

PALIZZOLO parla sul capitolo 12 e comincia col ricordare il suo ordine del giorno su questo argomento, che è stato firmato anche da altri onorevoli colleghi.

In una precedente discussione ha dimostrato come i premi per la costruzione fossero insufficienti e quelli per la navigazione quasi nulli di fronte a quelli concessi dalle altre nazioni, specialmente dalla Francia e dall'Inghilterra.

L'onorevole Magliani ebbe a preoccuparsi dei premi concessi per le costruzioni, la preoccupazione era soverchia, perchè nessun premio si è dato, e ciò è conseguenza necessaria del premio maggiore che danno le altre nazioni, sicchè i nostri cantieri sono deserti.

Se una piccola vita in essi vi ha è vita fittizia, dovuta all'intervento continuo dell'onorevole ministro della marineria.

Nulla dirà dei premi di navigazione, essi hanno l'inconveniente gravissimo che sono tolti una volta che la nave ha raggiunto una certa età.

Conclude proponendo che si conservino i fondi votati come premi di costruzione e che non si sono spesi, e che si studiano frattanto i modi d'impiegare questi fondi a beneficio della marineria.

ARMIROTTI ignorava l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Palizzolo e da altri colleghi e testè brillantemente svolto. Deplora frattanto la decadenza innegabile della nostra marina mercantile, che pur troppo ha il suo contraccolpo nella marina militare. Loda l'onorevole ministro della marineria dei grandi stabilimenti che ha promosso, ed istituito, che preparano i nostri migliori materiali marittimi.

Termina augurandosi che le spese votate a favore della marina, debbano, se non ora, in seguito spendersi a pro di essa.

BRIN, ministro della marineria, dice che le disposizioni ministeriali sono state naturalmente criticate da tutti coloro che non ne hanno potuto approfittare. Se si è diminuita la somma proposta per premi di costruzione e navigazione si è perchè si prevedeva che minore dovesse esserne la richiesta.

Accenna ai fini, che si proponeva di raggiungere la legge colla quale si stabilivano premi di navigazione e di costruzione ed agli effetti che in pratica ha avuto, e per le navi a vela e per i piroscafi. Se la marineria a vela è un po' diminuita, qualche aumento c'è stato nella marineria a vapore, e questo aumento non è costato nulla al bilancio dello Stato.

PALIZZOLO prende atto delle dichiarazioni del ministro.

RANDACCIO dice che gli armatori desiderano che ai velieri di più di 15 anni ed ai piroscafi di più di 10 anni, che siano stati riparati in modo da essere registrati tra le navi di prima classe nei registri di classificazione, sia continuato il premio. Occorrerebbe modificare in questo senso la legge. È disposto il ministro a studiare l'argomento ed a presentare un analogo disegno di legge?

BRIN, ministro della marineria. Gli pare evidente che le attuali condizioni della navigazione a vela dimostrano che essa non può reggersi senza l'aiuto dello Stato. Non crede quindi che si farebbe opera saggia modificando la legge nel senso indicato dall'onorevole Randaccio.

PALIZZOLO ritira il suo ordine del giorno.

(Approvasi il capitolo 12).

ELIA parlando sul capitolo 13 raccomanda che alcune delle navi da guerra facciano per qualche tempo stazione in Ancona.

BRIN, ministro della marina, terrà conto di questa raccomandazione.

(Approvansi i capitoli dal 13 al 18).

ARMIROTTI raccomanda al ministro gli operai disegnatori addetti al personale civile tecnico i quali potrebbero essere messi in pianta.

BRIN, ministro della marina, terrà conto di questa raccomandazione.

(Approvansi i capitoli dal 19 al 29).

FLORENZANO, sul capitolo 30, vorrebbe che fosse riformato l'articolo del regolamento che riguarda la statura dei giovani che devono essere ammessi negli istituti di marina. Si domanda molto meno nei nostri collegi militari; in Inghilterra poi per la statura non si domanda niente affatto; e nulla si domandava prima neppure in Italia nè nel Regno di Sardegna ed in quello delle due Sicilie: col regolamento d'ora l'onorevole Turi non potrebbe essere ufficiale di marina.

BRIN, ministro della marineria, anch'egli desidera di render più facile ai giovani l'ammissione negli istituti di marina, e studierà se qualche cosa possa farsi.

FLORENZANO ringrazia.

(Approvasi il capitolo 30).

*Discussione sull'ordine del giorno.*

MENOTTI GARIBALDI vorrebbe che, dopo la riforma postale, si discutesse il disegno di legge relativo alla estensione della insequestrabilità dello stipendio a favore degli impiegati di ruolo dei comuni, delle provincie e delle Opere Pie.

(E' così stabilito).

La seduta termina alle 6,40.

## TELEGRAMMI

### (AGENZIA STEFANI)

BOLOGNA, 14. — Iersera gli studenti, in costume del cinquecento, fecero una cavalcata sugli asini e percorsero le vie della città, gremite di popolo che li applaudì continuamente. Giunti ai giardini della Montagnola, entrarono nel recinto dove eseguirono rappresentazioni fantastiche, umoristiche con cori goliardici, balli, rappresentazioni comiche.

Il *festival* è riuscito benissimo.

Vi fu affluenza enorme di pubblico.

BOLOGNA, 14. — Stamane alle ore 10,30 nell'aula dell'Archiginnasio ebbe luogo alla presenza di molte notabilità scientifiche italiane e straniere e di moltissimi invitati, la commemorazione solenne del primo centenario della scoperta dell'elettricità animale fatta da Galvani. Vi intervennero l'onorevole ministro Boselli, il Prefetto, il commendator Ferrando presidente del Comitato.

Il prof. Bruzzoli lesse un elegante discorso annunciando l'opera e gli intendimenti del Comitato.

Poscia lesse un discorso il prof. Albertoni che disse essere un nobile pensiero celebrare il centenario di Galvani insieme al centenario dell'Ateneo, rammentando e commemorando cioè gli uomini che lo resero celeberrimo.

Nei tempi odierni Galvani più di tutti gli altri scienziati dell'Ateneo Bolognese eccitò l'attenzione del mondo perchè con la sua scoperta si credette trovata la forza vitale. Dimostra sperimentalmente il cervello essere sede d'intelligenza. Riproduce le esperienze che condussero Galvani alla sua scoperta.

Rammenta gli altri lavori di Galvani. Confronta l'insegnamento di quei tempi con l'attuale. La vita di Galvani si riassume in lavoro ed amore, pure sorgenti d'ogni virtù. Esamina l'influenza delle scoperte di Galvani e l'opera dei suoi continuatori nella regione emiliana: Nobili e Matteucci. Dice che le preoccupazioni politiche fecero abbandonare in Italia le ricerche scientifiche. Riassume i progressi odierni della fisiologia; addita i problemi ancora insoluti ed esorta la nuova generazione a risolverli concludendo il premio migliore del lavoro essere nella eterna memoria che la storia ne consacra. Il discorso per forma e concetti elettissimi fu coperto dagli applausi.

Poscia ebbe luogo la distribuzione agli scienziati e rappresentanti delle Università delle medaglie commemorative del centenario La statua di Galvani sulla piazza omonima è decorata di corone di lauro e fiori.

BOLOGNA, 14. — Oggi, alle ore 2 pom., nella residenza dell'Accademia dei ragionieri, fu inaugurata la Società italiana per l'incremento degli studi romanistici.

Presenziavano molti professori di Diritto italiani e stranieri, fra i quali gli illustri professori Serafini, Ceneri, Mantovani-Orsetti, Bonamici, Albicini, Pessina, Scialoja, Landucci e Cogliolo.

Assistevano pure i rappresentanti del municipio e della magistratura.

Presiedeva il prof. Serafini, che aprì la seduta con nobili parole, salutando Bologna e la sua Università.

Il prof. Ceneri ricambiò il saluto agli intervenuti a nome dell'Ateneo bolognese. Il prof. Landucci, promotore della Società, pronunziò un nobile discorso, esponendo gli intendimenti del Comitato ed il suo scopo. Dopo di che fu dichiarata costituita la Società.

Alle ora 3 pom. S. M. il Re visiterà l'Università.

BOLOGNA, 14. — Oggi alle ore 3,10 pom. le LL. MM. il Re e la Regina e S. A. R. il principe di Napoli, accompagnati dall'onor ministro Boselli, si recarono all'Università ove nelle sale del rettorato ammirarono le pergamene ed i doni pervenuti all'Università in occasione dell'8° suo centenario. Visitarono poscia il museo di mineralogia e la biblioteca dove nell'aula magna il rettore presentò Loro parecchi professori, fra i quali il celebre chimico tedesco Hoffmann con cui le LL. MM. s'intrattennero.

Quando i Sovrani uscirono il rettore li ringraziò dell'onore fatto all'Università bolognese coll'assistere alle feste dell'ottavo centenario. Il Re ripetè al rettore i sensi del suo alto compiacimento per la cerimonia che disse perfettamente riuscita.

BOLOGNA, 14. — Alle ore 6,30 pom le Loro Maestà il Re e la Regina e S. A. R. il principe di Napoli uscirono dal palazzo e si recarono alla stazione.

Le vie erano gremite di popolo plaudente, che fece una nuova ed imponente dimostrazione alla Famiglia Reale. Alla stazione le LL MM e S. A. R. furono ossequiati dal Comitato delle signore, dalle Società militari, dalle rappresentanze degli studenti e dalle autorità e furono acclamate entusiasticamente.

Gli studenti francesi e greci offrirono alla Regina mazzi di fiori dai colori nazionali è con eleganti nastri dei colori italiani. Animazione, entusiasmo indescrivibile.

S. M. il Re è partito per Monza, e S. M. la Regina e S. A. R. il principe di Napoli sono partiti per Roma, fra continue ovazioni.

AIX-LES-BAINS, 14. — L'imperatore del Brasile, fece nel pomeriggio di ieri, una passeggiata in carrozza scoperta, accompagnato dai dottori Semmola e Motta Maio.

Stamane S. M. si sente benissimo. Continuerà ad uscire tutti i giorni, tempo permettendo.

MADRID, 14. — Si conferma che Sagasta comporrà il nuovo gabinetto.

Il marchese Vega de Armijo sarebbe nominato ministro degli affari esteri.

POTSDAM, 13. — L'imperatore ha ricevuto il Re di Svezia, che ebbe poscia un colloquio di 10 minuti col dottor Mackenzie

Lo stato generale dell'imperatore è relativamente soddisfacente.

S. M. può già prendere alimenti solidi senza far uso della sonda.

POTSDAM, 14. — Bollettino delle 10 ant. sullo stato di salute dell'imperatore: « Da iersera le condizioni di salute dell'imperatore sono notevolmente peggiorate; le forze diminuiscono. »

POTSDAM, 14. — Il principe e la principessa imperiali si trovano attualmente a Friedrichskron.

L'imperatrice è dalle 4 di stamane al capezzale dell'imperatore, il quale dalle 10 3[4 sta alquanto meglio.

Il principe Enrico è arrivato a Friedrichskron ed è attesa pure la principessa Irene.

Anche il ministro della giustizia Friedberg, è arrivato a Friedrichskron.

BERLINO, 14. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, a proposito del bollettino di stamane sullo stato dell'imperatore, scrive: « Esso prova che, per quanto doloroso ne sia il pensiero, bisogna prepararsi ad una catastrofe imminente. »

Lo stesso giornale riferisce inoltre che l'imperatore presenta fenomeni molto allarmanti. Ha il respiro difficile e penoso. I medici credono che la malattia siasi propagata ai polmoni. Le forze diminuiscono visibilmente. Anche l'interesse dell'imperatore per le cose circostanti è diminuito.

BERLINO, 14, ore 7,20 pom. — Lo stato dell'imperatore è immutato ed ispira le più vive inquietudini. La tosse è divenuta più affannosa.

S. M. si trova in uno stato di apatia. L'imperatrice è sempre al capezzale dell'augusto malato

Il principe Guglielmo e tutta la Famiglia Imperiale sono nella stanza vicina a quella dell'imperatore

Il principe di Bismarck ed il ministro della guerra sono tornati a Berlino Il ministro della giustizia resta al castello di Friedrichskrone.

I teatri reali sono chiusi stante il grave stato dell'imperatore.

BERLINO, 14, ore 9,35 pom. — Nessuna modificazione vi è stata, durante la giornata, nello stato dell'imperatore.

Continua la grande debolezza ed essa inspira vive inquietudini.

POTSDAM, 15. — Durante la scorsa notte, non vi è stata alcuna modificazione nello stato di salute dell'imperatore.

La famiglia imperiale rimase fino a mezzanotte al Castello di Friedrichskron.

L'Imperatrice, dalle 4 di stamane, si trova al capezzale dell'Imperatore.

POTSDAM, 15. — Il Bollettino di stamane dice: « L'imperatore ebbe un leggiero sonno, interrotto qualche volta da segni distinti di conoscenza, delle cose circostanti e senza dolore. Il polso e la respirazione sono debolissimi. »

POTSDAM, 15. — **L'Imperatore è morto alle ore 11 antimeridiane.**

## Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 14 giugno 1888.

| VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA | GODIMENTO | Valore nominale | Capitale versato | PREZZI IN CONTANTI | Corso Med. | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDITA 5 0/0 prima grida | 1° gennaio 1888 | — | — | » | » | » |
| RENDITA 5 0/0 seconda grida | — | — | — | 98 87½ | 98 87½ | » |
| Detta 3 0/0 prima grida | 1° aprile 1888 | — | — | » | » | » |
| Detta 3 0/0 seconda grida | » | — | — | » | » | 65 50 |
| Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64 | » | — | — | » | » | 98 » |
| Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 | » | — | — | » | » | 98 » |
| Prestito Romano Blount 5 0/0 | » | — | — | » | » | 96 » |
| Detto Rothschild 5 0/0 | 1° giugno 1888 | — | — | » | » | 98 50 |
| **Obbligazioni municipali e Credito fondiario.** | | | | | | |
| Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0 | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 prima emissione | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 seconda emissione | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 terza emissione | » | 500 | 500 | » | » | 482 » |
| Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito | » | 500 | 500 | » | » | 457 50 |
| Dette Credito Fondiario Banca Nazionale | » | 500 | 500 | » | » | 472 25 |
| Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Credito Fondiario Banco di Napoli | » | 500 | 500 | » | » | » |
| **Azioni Strade Ferrate.** | | | | | | |
| Azioni Ferrovie Meridionali | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | 810 » |
| Dette Ferrovie Mediterranee | » | 500 | 500 | » | » | 635 » |
| Dette Ferrovie Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss. | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| **Azioni Banche e Società diverse.** | | | | | | |
| Azioni Banca Nazionale | 1° gennaio 1888 | 1000 | 750 | » | » | 2120 » |
| Dette Banca Romana | » | 1000 | 1000 | » | » | 1203 » |
| Dette Banca Generale | » | 500 | 250 | » | » | 671 » |
| Dette Banca di Roma | » | 500 | 250 | » | » | » |
| Dette Banca Tiberina | » | 200 | 200 | » | » | 420 » |
| Dette Banca Industriale e Commerciale | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Banca detta (Certificati provvisori) | 10 aprile 1888 | 500 | 250 | » | » | 570 » |
| Dette Banca Provinciale | » | 250 | 250 | » | » | 250 » |
| Dette Società di Credito Mobiliare Italiano | » | 500 | 400 | » | » | 1006 » |
| Dette Società di Credito Meridionale | » | 500 | 500 | » | » | 500 » |
| Dette Società Romana per l'illuminazione a Gaz Stam. | 1° genn. 1888 | 500 | 500 | » | » | 1490 » |
| Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888 | 1° gennaio 1888 | 500 | 250 | » | » | 1165 » |
| Dette Società Acqua Marcia | » | 500 | 500 | » | » | 1955 » |
| Dette Società Italiana per Condotte d'acqua | » | 500 | 250 | » | » | 475 » |
| Dette Società Immobiliare | » | 500 | 380 | » | » | 1114 » |
| Dette Società dei Molini e Magazzini Generali | » | 250 | 250 | » | » | 295 » |
| Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche | — | 100 | 100 | » | » | » |
| Dette Società Generale per l'illuminazione | 1° gennaio 1888 | 100 | 100 | » | » | 85 » |
| Dette Società Anonima Tramwai Omnibus | 1° gennaio 1887 | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Fondiaria Italiana | 1° gennaio 1888 | 150 | 150 | » | » | 252 » |
| Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio | 1° aprile 1888 | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società dei Materiali Laterizi | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Navigazione Generale Italiana | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | 414 » |
| Dette Società Metallurgica Italiana | » | 500 | 500 | » | » | 605 » |
| **Azioni Società di assicurazioni.** | | | | | | |
| Azioni Fondiarie Incendi | » | 500 | 100 | » | » | » |
| Dette Fondiarie Vita | » | 250 | 125 | » | » | » |
| **Obbligazioni diverse.** | | | | | | |
| Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887 | » | 500 | 500 | » | » | 299 » |
| Obbligazioni Società Immobiliare | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | 502 » |
| Dette Società Immobiliare 4 0/0 | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Acqua Marcia | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Strade Ferrate Meridionali | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0 | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro) | » | 300 | 300 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II. | 1° gennaio 1888 | 300 | 300 | » | » | » |
| **Titoli a quotazione speciale.** | | | | | | |
| Buoni Meridionali 6 0/0 | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana | 1° aprile 1888 | 25 | 25 | » | » | » |

| Sconto | CAMBI | | PREZZI MEDI | PREZZI FATTI | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ½ | Francia | 90 g. | » | » | 99 77½ |
| | Parigi | chèques | » | » | 100 45 |
| 2 ½ | Londra | 90 g. | » | » | 25 21 |
| | | chèques | » | » | » |
| | Vienna e Trieste | 90 g. | » | » | » |
| | Germania | 90 g. | » | » | » |
| | | chèques | » | » | » |

**Prezzi in liquidazione:**

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 90, 98 92½, 98 95, fine corr.

Az. Banca di Roma 760, fine corr.

Az. Banca Indust. e Comm. 593, fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 318, 319, 320, 321, fine corr.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 27 giugno
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione. . . . . . . . 30 id.

*Il Sindaco:* MARIO BONELLI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 13 giugno 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 792.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 622.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 937.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 645.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE